

**COLLEGIO DI MILANO – DEC. 1195/2020 – PRES. LAPERTOSA – REL. GRIPPO
FATTO**

**Finanziamento – cessione del quinto dello stipendio – estinzione anticipata –
asserita usurarietà del TEG – insussistenza (d.lgs. n. 385/1993, artt. 4, 125 sexies)**

***Essendo applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello
stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude
dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza, non è
ravvisabile il superamento del tasso soglia anti usura. (MDC)***

Il ricorrente afferma che: ha stipulato in data 28 maggio 2009 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***270, che prevede un montante iniziale di € 9.936,00, da restituirsi in 72 rate di € 138,00 ciascuna (TAEG 20,250%, TEG 13,230%); la perizia allegata al ricorso ha evidenziato che il TEG del finanziamento eccede il tasso soglia usura per il periodo di riferimento; in particolare, il TEG contrattuale risulta errato in quanto non include i costi assicurativi addebitati al consumatore, che avrebbero dovuto essere computati nel TEG in ragione del collegamento tra la polizza e il finanziamento; il TEG effettivo del finanziamento, pertanto, è pari al 19,904%, a fronte di un tasso soglia del 13,455%.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 3.199,41 corrispondente alla totalità dei costi e degli interessi pagati in relazione al contratto di finanziamento, ovvero in subordine, il rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, calcolati secondo il criterio pro rata e pari a € 655,72.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, precisa che: in relazione alla contestata usurarietà del finanziamento, i costi assicurativi obbligatori sono stati inclusi nel calcolo del TAEG, mentre non sono stati inclusi nel computo del TEG, in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto prevedevano espressamente che *“le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”* e che pertanto *“nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”*; di conseguenza, il TEG del contratto oggetto del ricorso è stato calcolato correttamente ed è pari al 13,23%, a fronte di un tasso soglia di riferimento del 13,455%; in merito alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati, per quanto riguarda il premio assicurativo, componente impiego, nessun importo è da riconoscersi in quanto la polizza in esame è stata chiusa a seguito di liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicurativa; in relazione agli altri oneri (assicurazione vita, commissioni finanziarie, commissioni bancarie) sono stati già predisposti i rimborsi dovuti per un totale di € 423,27, comprensivi delle spese per la presentazione del ricorso e degli interessi legali.

L'intermediario, pertanto, chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, in sede di repliche, ha prodotto copia dell'assegno dell'importo di € 423,27, ricevuto dall'intermediario.

DIRITTO

La parte ricorrente, principalmente, contesta l'usurarietà del finanziamento, asserendo che l'inclusione nel TEG dei costi assicurativi determinerebbe il superamento del tasso-soglia

usura.

In proposito, il Collegio rileva che all'epoca della stipulazione del contratto (28/5/2009) erano applicabili le Istruzioni della Banca d'Italia nella versione del 2006 e le stesse prevedevano l'esclusione nel calcolo del tasso delle "spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore", purché "certificate da apposita polizza".

L'intermediario convenuto ha prodotto in atti il certificato della polizza assicurativa riferito al ricorrente e al contratto in contestazione e pertanto il relativo costo non era da includere ai fini delle rilevazioni del TEGM: il calcolo effettuato dal Collegio conferma il TEG contrattuale inferiore al tasso soglia-usura vigente all'epoca.

Sulla questione, il Collegio conosce certamente l'orientamento che si sta sviluppando presso la giurisprudenza di merito e di legittimità nel senso di includere nel calcolo del TEG i costi assicurativi collegati al finanziamento, ma allo stesso tempo rileva che con la pronuncia n. 8025/19 il Collegio di Coordinamento, per una fattispecie analoga alla presente, ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto:

"In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza" specificando che "Sia sufficiente, in termini "minimalisti", considerare che le Istruzioni della Banca d'Italia emanate, sul piano generale, in forza dell'art. 4, co. 1, del Tub, hanno indubbia natura di provvedimenti amministrativi generali se non di regolamenti ... In entrambi i casi, il sindacato di legittimità ai fini dell'annullamento dell'atto affetto da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (nelle sue diverse forme) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario ex art. 5 l. 2248/1865 cit. non può mai comportare l'annullamento dell'atto stesso, essendo pronunciata soltanto in via incidentale e quindi senza acquisizione di giudicato. Da ciò discende, sul piano formale e istituzionale, la manifesta inidoneità dei richiamati orientamenti a determinare l'obliterazione dei criteri disciplinari fissati dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni vigenti alla data dei fatti di riferimento per assurgere a parametri di riferimento del giudizio di fronte all'ABF".

L'ABF, invero, deputato a risolvere le controversie insorte tra clienti e intermediari, deve necessariamente valutare i comportamenti di questi ultimi e il parametro di riferimento per valutarne correttezza o meno non può che essere costituito dalle Istruzioni della Banca d'Italia in vigore nel momento in cui essi vengono tenuti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 16921/2018).

Deve, quindi, escludersi una violazione della disciplina da parte della resistente per i motivi che precedono e pertanto la domanda principale del ricorso non può trovare accoglimento. Parte ricorrente, in via subordinata, ha richiesto il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, ma anche questa domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Dalla documentazione agli atti risulta che il finanziamento non è stato estinto a seguito di un atto del ricorrente, bensì, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa del cliente, dalla compagnia assicuratrice, che in data 17/10/2013 liquidava il sinistro provvedendo a versare la somma di € 6.100,54, a copertura del credito vantato dall'intermediario.

Al riguardo, si osserva che il caso in cui l'estinzione anticipata del finanziamento sia avvenuta per l'intervento della compagnia assicurativa è stato affrontato dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 13305 e 13306 del 19/06/2018, che hanno enunciato il seguente principio: "tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se

individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.”.

Nel caso di specie l'intermediario resistente ha dichiarato nelle proprie controdeduzioni di aver versato al ricorrente la somma di € 423,47; come precisato dallo stesso intermediario, tale importo è comprensivo di tutti gli oneri non maturati, calcolati secondo il criterio pro rata, escludendo gli oneri assicurativi rischio impiego, essendo intervenuta la liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice. Inoltre, detto importo include le spese di presentazione del ricorso e gli interessi legali.

Con tale pagamento –la cui esecuzione è documentata in atti e confermata dal ricorrente– l'intermediario ha dunque riconosciuto e corrisposto tutto quanto forma oggetto sostanziale della pretesa del ricorrente, così facendo venir meno l'interesse alla pronuncia dell'ABF

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.